



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25-10-2010 (punto N. 3)

Delibera

N.901

del 25-10-2010

Proponente

STELLA TARGETTI

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile: Elio Satti

Estensore: Maria Gabriella Pennino

Oggetto:

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro"), in materia di diritto allo studio universitario. Approvazione ai fini dell'acquisizione del parere ex art. 42 comma 2 dello Statuto.

Presenti:

ENRICO ROSSI

SALVATORE ALLOCCA

ANNA RITA BRAMERINI

LUCA CECCOBAO

ANNA MARSON

RICCARDO NENCINI

GIANNI SALVADORI

CRISTINA SCALETTI

DANIELA SCARAMUCCIA

GIANFRANCO SIMONCINI

STELLA TARGETTI

ALLEGATI N°: 3

ALLEGATI:

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Modifiche
B	Si	Cartaceo+Digitale	Relazione Tecnico normativa
C	Si	Cartaceo+Digitale	Relazione illustrativa

STRUTTURE INTERESSATE:

Tipo	Denominazione
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ed in particolare gli articoli 10 e 10bis;

Visto il “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32, (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”, emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R;

Visto il secondo comma dell’articolo 6 del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con Legge 30 luglio 2010, n.122, col quale si stabilisce che la partecipazione agli organi collegiali e la titolarità dei medesimi ad enti che ricevono contributi pubblici è onorifica e può dare luogo solo al rimborso spese, se previsto, stabilendo, inoltre, il limite massimo dell’importo dei gettoni di presenza fissato in euro 30,00 a seduta ;

Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 14 Ottobre 2010;

Visto il parere unico della Direzione Generale della Presidenza di cui all’art. 16 del Regolamento interno della Giunta regionale della Toscana, n. 1 del 18 maggio 2009;

Considerato che lo Statuto regionale all’art. 42, comma 2, stabilisce che la Giunta regionale approva i regolamenti di attuazione delle leggi regionali con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare, ai fini dell’acquisizione del parere previsto dall’art. 42 comma 2 dello Statuto, l’allegato schema di regolamento di modifica al regolamento, emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R recante “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)”, di cui all’Allegato “A” , parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente ai relativi allegati Be C, disponendone l’inoltro al Consiglio Regionale a cura della Segreteria della Giunta.
- di provvedere, con successiva deliberazione, alla definitiva approvazione del regolamento suddetto.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2 lett. c) della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

ELIO SATTI

Il Direttore Generale
ALESSANDRO CAVALIERI

All. A

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”), in materia di diritto allo studio universitario

Preambolo

La Giunta regionale

Visto l’articolo 117 della Costituzione;

Visto l’articolo 42 dello Statuto;

Visto il decreto legge del 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con legge 30 luglio 2010, n.122, e in particolare l’articolo 6, comma 2;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della l.r. 26.7.2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 14 Ottobre 2010;

Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 maggio 2009, n 1;

Considerato quanto segue:

1. la previsione contenuta nell’articolo 56 del d.p.g.r. 47/R/2003, relativa al Presidente dell’Azienda per il diritto allo studio universitario, non contempla la supplenza in caso di cessazione anticipata dall’incarico per qualsiasi motivo, nelle more della sua sostituzione ad opera dell’articolo 17 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);
2. occorre, pertanto, individuare il soggetto che esercita le funzioni di Presidente nelle more della sua sostituzione ad opera del predetto articolo 17 della l.r. 5/2008, onde non creare soluzioni di continuità nell’attività dell’Azienda per il diritto allo studio universitario;
3. occorre modificare l’articolo 59 del d.p.g.r. 47/R/2003 in modo da renderlo coerente con la medesima disposizione del d.l. 78/2010, ove stabilisce che la partecipazione agli organi collegiali e la titolarità dei medesimi ad enti che ricevono contributi pubblici è onorifica e può

dare luogo solo al rimborso spese, se previsto, stabilendo, inoltre, il limite massimo dell'importo dei gettoni di presenza in euro 30,00 a seduta ;

Approva il seguente regolamento

Art. 1

Modifiche all'articolo 56 del d.pg.r. 47/R/2003

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della l.r. 26.7.2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro") è aggiunto il seguente:

"2 bis. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato e nelle more della sua sostituzione le funzioni di presidente sono esercitate dal membro del Consiglio di amministrazione più anziano d'età."

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 59 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'articolo 59 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 59 Gettone di presenza

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite la misura del gettone di presenza, in ogni caso non superiore a euro 30,00, ed i rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi dell'azienda nonché i rimborsi spesa spettanti ai componenti del Consiglio regionale degli studenti, di cui all'articolo 10 septies della l.r. 32/2002."

TESTO VIGENTE	TESTO COORDINATO
<p style="text-align: center;">Art. 56 <i>Il Presidente</i></p> <p>1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda,convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.</p> <p>2. Per l'esercizio delle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente delega un membro del Consiglio di amministrazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 56 <i>Il Presidente</i></p> <p>1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda,convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.</p> <p>2. Per l'esercizio delle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente delega un membro del Consiglio di amministrazione.</p> <p>2 bis. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato e nelle more della sua sostituzione le funzioni di presidente sono esercitate dal membro del Consiglio di amministrazione più anziano d'età.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 59 <i>Indennità</i></p> <p>1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite la misura delle indennità di carica ed i rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi dell'azienda nonché i rimborsi spesa spettanti ai componenti del Consiglio regionale degli studenti, di cui all'articolo 10 septies della l.r. 32/2002.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 59 <i>Gettone di presenza</i></p> <p>1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite la misura del gettone di presenza, in ogni caso non superiore a euro 30,00, ed i rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi dell'azienda nonché i rimborsi spesa spettanti ai componenti del Consiglio regionale degli studenti, di cui all'articolo 10 septies della l.r. 32/2002.</p>

Relazione Illustrativa

La proposta di modifica al regolamento di esecuzione della Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R recante “Norme per il diritto allo studio universitario”, si pone fondamentalmente due obiettivi:

- colmare il vuoto di disciplina, in caso di cessazione anticipata dall’incarico da parte del Presidente ARDSU e nelle more della sua sostituzione secondo quanto disposto dall’art. 17 dalla Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), alla vacanza temporanea del Presidente stesso, consentendo così all’Azienda di proseguire la propria attività, senza soluzioni di continuità.
- allineare, nei suoi contenuti, la previsione dell’art. 59 alle disposizioni contenute nel secondo comma dell’articolo 6 del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con Legge 30 luglio 2010, n.122, in modo da renderlo coerente con la medesima disposizione del D.L. 78/2010, ove stabilisce che la partecipazione agli organi collegiali e la titolarità dei medesimi ad enti che ricevono contributi pubblici è onorifica e può dare luogo solo al rimborso spese, se previsto, stabilendo, inoltre, il limite massimo dell’importo dei gettoni di presenza fissato in euro 30,00 a seduta .

Pertanto, sotto il profilo dell’elaborazione, la proposta di modifica consta di due articoli tesi a specificare o rinnovare le norme contenute , rispettivamente, agli articoli 56 e 59 del testo originario del D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R:

- L’articolo 1, introduce rispetto al testo originario dell’articolo 56, un nuovo comma, il 2bis, ove si prevede che, in caso di cessazione anticipata dall’incarico per qualsiasi causa prima della scadenza naturale del suo mandato, le funzioni del Presidente dell’Azienda per il Diritto allo studio universitario, nelle more della sua sostituzione, secondo quanto previsto dall’articolo 17 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) siano esercitate dal membro del Consiglio di amministrazione più anziano d’età;
- L’articolo 2, sostituisce in toto il precedente articolo 59 del predetto D.P.G.R. n. 47/R del 2003, alla luce delle nuove disposizioni nazionali in materia di partecipazione agli organi collegiali (il predetto secondo comma dell’articolo 6 del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n.78 –n.d.r.) .

della Costituzione, e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale

La proposta risulta compatibile con i principi sopra menzionati

3. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

La proposta non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario

4. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein)

La proposta non presenta profili di questa natura

II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

La proposta rispetta i principi in materia di qualità della normazione, specie sotto il profilo della trasparenza e della chiarezza

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dall'allegato B al decreto del Presidente della Giunta regionale recante le direttive del processo normativo e relative regole redazionali, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento

La proposta rispetta le tecniche redazionali secondo i profili sopraesposti.

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica

Non sono presenti disposizioni derogatorie

4. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina

La proposta non prevede disposizioni di questo tipo

Relazione Illustrativa

La proposta di modifica al regolamento di esecuzione della Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R recante “Norme per il diritto allo studio universitario”, si pone fundamentalmente due obiettivi:

- colmare il vuoto di disciplina, in caso di cessazione anticipata dall’incarico da parte del Presidente ARDSU e nelle more della sua sostituzione secondo quanto disposto dall’art. 17 dalla Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), alla vacanza temporanea del Presidente stesso, consentendo così all’Azienda di proseguire la propria attività, senza soluzioni di continuità.
- allineare, nei suoi contenuti, la previsione dell’art. 59 alle disposizioni contenute nel secondo comma dell’articolo 6 del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con Legge 30 luglio 2010, n.122, in modo da renderlo coerente con la medesima disposizione del D.L. 78/2010, ove stabilisce che la partecipazione agli organi collegiali e la titolarità dei medesimi ad enti che ricevono contributi pubblici è onorifica e può dare luogo solo al rimborso spese, se previsto, stabilendo, inoltre, il limite massimo dell’importo dei gettoni di presenza fissato in euro 30,00 a seduta .

Pertanto, sotto il profilo dell’elaborazione, la proposta di modifica consta di due articoli tesi a specificare o rinnovare le norme contenute , rispettivamente, agli articoli 56 e 59 del testo originario del D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R:

- L’articolo 1, introduce rispetto al testo originario dell’articolo 56, un nuovo comma, il 2bis, ove si prevede che, in caso di cessazione anticipata dall’incarico per qualsiasi causa prima della scadenza naturale del suo mandato, le funzioni del Presidente dell’Azienda per il Diritto allo studio universitario, nelle more della sua sostituzione, secondo quanto previsto dall’articolo 17 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) siano esercitate dal membro del Consiglio di amministrazione più anziano d’età;
- L’articolo 2, sostituisce in toto il precedente articolo 59 del predetto D.P.G.R. n. 47/R del 2003, alla luce delle nuove disposizioni nazionali in materia di partecipazione agli organi collegiali (il predetto secondo comma dell’articolo 6 del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n.78 –n.d.r.) .

In tal senso attribuisce alla Giunta Regionale la fissazione della misura del gettone di presenza in luogo della precedente indennità di carica , prevista dall'originario articolo 59.

Non risulta possibile, al momento quantificare l'entità complessiva degli oneri, posta la non predeterminabilità del numero delle sedute preventivabili per i componenti degli organi dell'azienda e, conseguentemente, i rimborsi spesa loro spettanti, nonché i rimborsi spesa spettanti ai componenti del Consiglio regionale degli studenti, di cui all'articolo 10 septies della l.r. 32/2002.